



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

Parere, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE".

Rep. atti n. 158/CU del 27 novembre 2025.

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella seduta del 27 novembre 2025:

VISTO l'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE;

VISTA la legge 13 giugno 2025, n. 91, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024", che, all'articolo 8, comma 1, prevede, tra gli altri, principi e criteri direttivi specifici inerenti all'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 17631 del 13 ottobre 2025, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha trasmesso lo schema di decreto legislativo di attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE, approvato in esame preliminare nella riunione del Consiglio dei ministri dell'8 ottobre 2025, corredato delle prescritte relazioni e munito del "VISTO" del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, ai fini dell'espressione del parere di questa Conferenza;

VISTA la medesima nota n. 17631 del 13 ottobre 2025, con la quale il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri ha, altresì, comunicato la contestuale trasmissione con riserva del predetto schema di decreto legislativo al Dipartimento per i rapporti con il Parlamento, attesa la scadenza del termine della delega al 10 ottobre 2025;

VISTA la nota prot. DAR n. 17675 del 13 ottobre 2025, con la quale l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ha trasmesso la suddetta documentazione alle amministrazioni interessate, con la contestuale convocazione di una riunione tecnica per il giorno 21 ottobre 2025;

VISTI gli esiti della suddetta riunione tecnica, durante la quale le regioni hanno espresso parere favorevole, mentre l'ANCI ha rappresentato che avrebbe successivamente inviato un documento contenente alcune osservazioni e proposte;



Presidenza del Consiglio dei ministri

CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la comunicazione acquisita al prot. DAR n. 18178 del 22 ottobre 2025, con la quale l'ANCI ha fatto pervenire le suddette osservazioni e proposte, che l'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con nota prot. DAR n. 18217, di pari data, ha trasmesso alle amministrazioni interessate, chiedendo altresì al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e alle regioni di voler fornire le proprie posizioni al riguardo;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 18218 del 22 ottobre 2025, con la quale il Coordinamento tecnico energia e ambiente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha comunicato l'assenso sullo schema di decreto legislativo in titolo, trasmesso dall'Ufficio per il coordinamento delle attività della segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con nota prot. DAR n. 18240, di pari data, alle amministrazioni interessate;

VISTA la nota acquisita al prot. DAR n. 18733 del 29 ottobre 2025, con la quale il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha rappresentato la propria posizione in merito alle osservazioni e proposte dell'ANCI sullo schema di decreto in titolo; nota che l'Ufficio per il coordinamento delle attività di segreteria della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con nota prot. DAR n. 18787 del 30 ottobre 2025, ha trasmesso alle amministrazioni interessate;

VISTI gli esiti della seduta del 27 novembre 2025 di questa Conferenza, nel corso della quale:

- le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano hanno espresso parere favorevole;
- l'ANCI ha espresso parere favorevole con la raccomandazione di introdurre quegli elementi innovativi e sistemici volti a rafforzare la filiera RAEE contenuti nel documento consegnato in seduta che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante (allegato 1);
- l'UPI ha espresso parere favorevole;

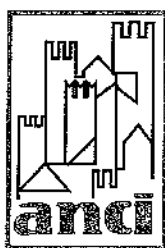
ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della direttiva (UE) 2024/884 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, che modifica la direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche – RAEE".

Il Segretario
Cons. Paola D'Avena

Il Presidente
Ministro Roberto Calderoli

27-11-2025



CONFERENZA UNIFICATA

27 novembre 2025

Raccomandazione Anci punto 8)

PARERE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 28 AGOSTO 1997, N. 281, SULLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE "ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA (UE) 2024/884 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 MARZO 2024, CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 2012/19/UE SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE - RAEE"

Nel prendere atto che questo schema di decreto legislativo recepisce la modifica intervenuta nella normativa europea, con una ridefinizione dei Raee storici che di fatto consente di porre in capo ai produttori il costo di fine vita relativo al finanziamento della gestione dei Raee di pannelli fotovoltaici immessi sul mercato tra il 13 agosto 2005 e il 13 agosto 2012, si esprime ancora una volta la necessità di un intervento organico e più ampio di quello proposto sulla gestione di questi rifiuti.

Dopo la comunicazione di apertura della procedura europea di infrazione per mancato raggiungimento della percentuale di riciclo dei RAEE avviata a luglio 2024 (siamo a meno del 30% a fronte dell'obiettivo del 65%), si è assistito a molteplici piccole variazioni normative sulla gestione dei rifiuti da AEE, volte, per lo più, a semplificare le attività dei distributori o a facilitare di alcune tipologia di raccolte, come 1 contro 1, o ad inasprire le sanzioni per mancata comunicazione da parte dei distributori dei dati afferenti i depositi preliminari (vedi il recente decreto terra dei fuochi).

La consapevolezza che le percentuali di raccolta dei Raee sono ben lontani dagli obiettivi europei del 65% dell'immesso al consumo difatti da dichiarazioni, così come dichiarato dallo stesso CdC RAEE "Nel 2024, abbiamo registrato un aumento della raccolta di rifiuti elettronici del +2,5% rispetto all'anno precedente, recuperando circa 167.754 tonnellate solo nel primo semestre. Nonostante il dato positivo, il tasso di raccolta rimane lontano dall'obiettivo europeo del **65%**, attestandosi al **29,64%**" ci induce a sollecitare una rivisitazione dei meccanismi che stanno alla base di questo sistema di responsabilità del produttore mutuando e introducendo quei meccanismi che hanno consentito il raggiungimento dei

target di riciclo europei (ad esempio imballaggi). Per questa ragione riproponiamo di modificare il d.lgs n. 49/20214 agli articoli 8, 15 e 23 così come di seguito riportato:

Al Decreto Legislativo n. 49 del 14 marzo 2014 e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2014, Supplemento Ordinario n. 30 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) All'art. 8 il comma 3 dopo le parole *"agli obblighi di"* è inserita la seguente: *"comunicazione"*, dopo la parola *"raccolta"* è inserita la seguente: *", stoccaggio"*, le parole *"la migliore stima dei costi effettivamente sostenuti."* sono sostituite con *"i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera"*
- 2) All'art. 15 comma 3 la lettera d) è sostituita con la seguente:

d) Copertura costi efficienti, ovvero gli importi che i produttori sono tenuti ad erogare ai comuni a fronte del costo di gestione della raccolta, trattamento, recupero e smaltimento imposti dal presente decreto legislativo, sulla base dei quantitativi di Raee ritirati dai sistemi collettivi, in misura tale da non superare i costi efficienti stabiliti dall'Autorità di regolazione Arera
- 3) All'articolo 15 comma 3 dopo la lettera e. è inserita la seguente:

f) modalità di finanziamento di campagne di comunicazione ai cittadini
- 4) all'articolo 23 comma 2 dopo le parole *"il finanziamento delle operazioni"* sono inserite le seguenti: *"della raccolta e stoccaggio ivi comprese le attività inerenti i centri di raccolta nonché "* >>

Motivazioni

L'attuale modalità di applicazione della responsabilità estesa del produttore di limita all'onere per i produttori di ritirare gratuitamente i Raee raccolti nei centri di raccolta e di erogare dei premi di efficienza a fronte di condizioni di buona operatività. I risultati sinora ottenuti portano a pensare che vi potrebbe essere un deciso incremento di raccolta se vi fosse la copertura integrale dei costi del servizio così come previsto come possibilità per i paesi dalla direttiva europea 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) (DIRETTIVA 2012/19/UE Articolo 12 Finanziamento relativo ai RAEE provenienti dai nuclei domestici al comma 2. " *Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta*")



Con questi emendamenti, il nostro Paese darebbe attuazione a quanto previsto all' articolo 12 comma 1 e 2 della direttiva 2012/19/EU, una previsione che ad oggi non è stata recepita e che, per questa Associazione, è alla base del mancato raggiungimento del target europeo. Attualmente la copertura degli oneri della gestione finanziaria dei Raee prevede un obbligo da parte dei produttori di copertura dei costi della raccolta che si esprime in "premi di efficienza" che sono esigui e ben lontani dalla copertura dei costi di raccolta.

Art. 12 direttiva 2012/19/EU

1. Gli Stati membri provvedono affinché i produttori prevedano almeno il finanziamento della raccolta, del trattamento, del recupero e dello smaltimento ecocompatibile dei RAEE provenienti dai nuclei domestici depositati nei centri di raccolta istituiti a norma dell'articolo 5, paragrafo 2.

2. Se del caso, gli Stati membri possono incoraggiare i produttori a finanziare anche i costi legati alla raccolta dei RAEE dai nuclei domestici agli impianti di raccolta.

